M\_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISU
REG\_DECRETI
Prot: 0000038-01/02/2012REGISTRAZIONE



# Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO

il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi

di formazione per la gente di mare;

VISTO

il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 recante "attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle

navi";

**VISTO** 

l'articolo 8-bis della legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale è stato introdotto l'articolo 292-bis nel codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta da parte dei cittadini comunitari a bordo delle navi battenti bandiera

italiana:

CONSIDERATO

che l'articolo 292-bis del codice della navigazione dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante a bordo delle navi battenti bandiera Italiana;

#### DECRETA

# Art. 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere alle funzioni di Comandante, su navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle matricole della Gente di Mare ai sensi dell'art. 119 codice della navigazione.
- 2. Il presente decreto si applica altresì ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta a cui sono delegate le funzioni di Comandante.

#### Art. 2 Requisiti

1. Per accedere alle funzioni di Comandante, su navi battenti bandiera italiana, il personale di cui all'articolo 1 deve sostenere un esame atto a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana e possedere i seguenti requisiti:

a) certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della Regola II/2 della Convenzione IMO STCW '78, nella sua versione aggiornata, in

b) certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero, ovvero copia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall'Autorità Consolare Italiana all'estero.

#### Art. 3 Procedura d'esame

1. La verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana è effettuata mediante un esame avente carattere teorico e pratico consistente in una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di bordo di lingua italiana ovvero di un atto amministrativo rientrante nei compiti che il Comandante svolge nelle sue funzioni di Ufficiale di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato Al.

3. La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulla conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo secondo il programma

contenuto nell'allegato B).

- 4. Nelle more della verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana è consentito l'imbarco, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, del Comandante non italiano cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che delega al Primo Ufficiale di coperta italiano, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile, ovvero che delega al Primo Ufficiale di coperta comunitario, se già in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 7, per un periodo non superiore a sei mosi, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile.
- 5. La procedura di cui al comma 4, è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, a cura dell'Autorità marittima o Consolare che ha proceduto all'imbarco.

#### Art. 4 Domanda d'esame

1. Il personale di cui all'articolo 1 per poter essere ammesso all'esame presenta apposita domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo, indirizzata alle Direzioni Marittime di cui al combinato disposto dell'articolo

16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

# Art. 5 Organismo competente

- 1. E' istituita presso le Direzioni Marittime una apposita Commissione d'esame ai fini dello svolgimento delle procedure d'esame di cui all'articolo 3, composta da:
  - a. un Ufficiale Superiore, appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto Presidente;
  - b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Membro;
  - c. un rappresentante dell'armamento Membro;
  - d. un Sottoufficiale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto -Segretario.
- 2. Il rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è nominato con criteri di rotazione semestrale nell'ambito delle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
- 3. Le Autorità Marittime di cui al comma 1, comunicano alla Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne le date delle prove d'esame, i dati anagrafici dei candidati all'esame ed i relativi esiti finali entro trenta giorni dalla data dello svolgimento dello stesso.

#### Art. 6 Sessioni d'esame

- 1. La Commissione di cui all'articolo 5, si riunisce due volte l'anno in una sessione estiva ed una invernale con le medesime date previste per il rilascio delle abilitazioni professionali marittime.
- 2. Il Direttore Marittimo, valutata l'urgenza del caso e comunque con un preavviso di almeno trenta giorni, può disporre una sessione straordinaria dandone comunicazione alla Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con l'indicazione dei dati anagrafici dei candidati all'esame.

# Art. 7 Rilascio attestazione

- 1. Al personale di cui all'articolo 1, riconosciuto idoneo, è rilasciata apposita attestazione conforme al modello di cui all'allegato C).
- 2. L'attestazione di cui al comma 1 ha la validità del certificato di convalida di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b), di cui è parte integrante, e comunque non superiore a cinque anni, ed è automaticamente rinnovata al rilascio della convalida stessa qualora il marittimo ha svolto servizio su navi battenti bandiera italiana con la qualifica di Comandante ovvero di Primo Ufficiale di coperta con funzioni di Comandante, per un periodo non inferiore a dodici

mesi negli ultimi cinque anni. I periodi di servizio svolto in qualità di Primo Ufficiale di coperta con funzioni di Comandante, sono annotati sul Giornale Nautico, parte seconda, ed attestati mediante la presentazione dei relativi estratti, all'Autorità marittima ovvero all'Autorità Consolare Italiana all'estero.

# Art. 8 Istituzione registro

1. Presso la Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è istituito un registro elettronico del personale candidato all'esame per la verifica del possesso della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana, dal quale risulta altresì l'esito dell'esame stesso.

2. Nel registro di cui al comma I sono altresì registrate le deleghe di cui

all'articolo 3, comma 4.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Corrado Passera

Allegato A) Art. 3, comma 2

Programma della prova scritta di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della lingua e della normativa Italiana da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di Comandante e Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera Italiana.

#### PROVA SCRITTA

Redazione in lingua italiana di uno dei seguenti atti:

- 1. Atto di morte;
- 2. Atto di nascita;
- 3. Celebrazione matrimonio;
- 4. Scomparsa in mare;
- 5. Testamento;
- б. Arresto;
- 7. Giornale nautico;
- 8. Convenzione di arruolamento.

Allegato B)
Art. 3, comma 3

Programma della prova orale di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della lingua e della normativa Italiana da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di Comandante c Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera Italiana.

#### PROVA ORALE

# Colloquio in lingua italiana

Argomento	Dettaglio
Carte di bordo	Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo equipaggio
Giornale nautico e libri di bordo	Contenuti e modalità di compilazione: inventario di bordo; giornale generale e di contabilità; giornale di navigazione; giornale di carico; giornale di macchina;
Funzioni e atti di stato civile	Matrimonio; scomparsa in mare; atto di morte; atto di nascita; testamento; trasmissione atti alle autorità.
Esercizio del potere disciplinare	Potere disciplinare del comandante della nave; infrazioni disciplinari; pene disciplinari per l'equipaggio della nave; infrazioni disciplinari dei passeggeri; pene disciplinari dei passeggeri.
Funzioni di polizia giudiziaria	Esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria; obbligo di denuncia e relazione; reati in corso di navigazione.

Allegato C) Art. 7, comma 1



### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Marittima

Si certifica che il Sig./Sig.ra We hereby state that Mr./Mrs.

Nato a

11

Nazionalità

.

on

Nationality

In possesso del certificato adeguato n.

emesso il

scadenza

Holder of certificate of competence no.

issued on

expiry on

È in possesso della conoscenza della lingua e della legislazione italiana e pertanto è autorizzato/a a svolgere le funzioni pubbliche proprie del Comandante di navi battenti bandiera italiana, ai sensi dell'art. 292 bis del Codice della Navigazione.

Has an appropriate knowledge about Italian language and legislation which allow to him/her to perform the one's duties of the Master as Public Officer, under article 292 bis of Italian Navigation code.

Fotografia del titolare Holder's photo Nr. Attestazione Certificate no.

Data di emissione Issue date

data di scadenza Expiry date

Firma del titolare Holder's signature

firma del Presidente della Commissione Chairman's signature